

FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 66

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: Applicazione dei principi statali contenuti nell'art. 3, comma 1, legge 30 marzo 2001, n. 130. Circolare del Ministero della Salute del 30.05.16.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno trasmettere la nota (All. n. 1) inviata al Ministero della Salute inerente alla fattispecie indicata in oggetto (All. n. 2).

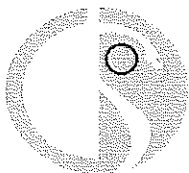
Cordiali saluti

Dott.ssa Roberta Chersevani

All. n. 2



Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana



FNOMCeO

Il Presidente

Dott. Raniero Guerra
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Ministero della Salute
Fax 0659943278
segr.dgprev@sanita.it

Oggetto: Applicazione dei principi statali contenuti nell'art. 3, comma 1, legge 30 marzo 2001, n. 130. Circolare del Ministero della Salute del 30.05.16.

Illustre Direttore,

l'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" prevede che "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285", **sulla base tra l'altro dell'obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere e conservare per un periodo minimo di dieci anni campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia (art. 3, comma 1, lett. h).**

La legge n. 130/01 disciplina la pratica funeraria della cremazione e della dispersione delle ceneri, dando mandato al Governo di modificare le norme del D.P.R. n. 285/90 con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 23 agosto 1988. **Al momento tali modifiche non sono ancora state approvate e la gran parte delle regioni hanno disciplinato la materia con leggi regionali.** Diverse leggi regionali hanno disciplinato taluni aspetti della materia, lasciando però ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative.

Si rileva innanzitutto un problema di rapporto tra legislazione regionale e legislazione statale a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Infatti il tema dei rapporti tra Stato e Regioni in materia di potestà legislativa appare ancora non compiutamente definito. Il nuovo assetto di competenze tra Stato ed Enti Territoriali sulla materia di polizia mortuaria deve dunque essere ancora chiarito. Non si può peraltro non sottolineare che nessuna delle leggi regionali emanate sulla materia si è uniformata all'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), della legge n. 130/01 sopracitato. Si rileva che le fonti che disciplinano la materia mortuaria sono diverse e di differente livello gerarchico. **Ciò detto, il coinvolgimento di competenze tra enti diversi (comuni, aziende sanitarie, regioni, autorità giudiziaria), e i continui rinvii sulle modifiche da apportare al regolamento nazionale di cui al D.P.R. 285/90 che disciplina la polizia mortuaria, testimoniano l'esigenza di porre una maggior attenzione su questa materia che appare complessa e delicata alla luce di recenti vicende giudiziarie e che pone il medico necroscopo in una posizione molto delicata.** Peraltro i regolamenti regionali inducono non poche perplessità circa la figura del medico necroscopo (v. Regione Campania,

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582



FNOMCeO

Il Presidente

Marche e Lombardia).

I medici necroscopi sono nominati dalle ASL eccetto che negli ospedali dove le relative funzioni sono direttamente attribuite al direttore sanitario che di norma le delega ad altri medici ospedalieri (art. 4 D.P.R. 285/90). Si tratta di una funzione pubblica con la quale si accerta la morte prescindendo dalle cause. Dopo 15 ore dalla morte ma non oltre le 30 ore, il medico necroscopo deve effettuare la visita necroscopica con la quale si accerta l'effettività della morte redigendone un apposito certificato. Tale atto è necessario all'Ufficiale dello stato civile per il rilascio del permesso di seppellimento. Nel caso in cui la morte sia dovuta a reato, l'art. 116 del D.Lgs n. 271 del 28.7.89 recante "Disposizioni di attuazione e transitorie al codice di procedura penale" dispone che il cadavere non possa essere sepolto senza l'ordine del Procuratore della Repubblica. Lo stesso atto è necessario quando vi è semplicemente sospetto di reato o quando la morte è avvenuta per causa violenta, ossia non naturale. Si rileva inoltre che il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione è subordinato al certificato del medico curante (o del medico necroscopo) escludente che la morte sia dovuta a reato o vi sia sospetto di reato. La dichiarazione del medico curante deve essere autenticata dal coordinatore sanitario della ASL. Nel caso in cui la morte sia dovuta a causa violenta o sospetta causa violenta o a reato o vi sia sospetto di reato è necessario ottenere il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Con riferimento all'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130, comma 1, lett. h), la FNOMCeO rileva che la procedura prevede che in caso di decesso presso il domicilio il cadavere venga trasportato presso una sala anatomica, che è l'unico luogo in cui è possibile effettuare prelievi su cadavere. In taluni casi è necessario infatti procedere a tagli approfonditi (sangue della cavità cardiaca-urine della vescica ecc.). C'è oggettivamente dietro un problema di costi e di procedure che vedono coinvolti in prima persona i medici necroscopi. Sarebbe pertanto utile l'adozione di provvedimenti in materia di polizia mortuaria che assicurino tra l'altro una omogeneità di intervento nelle diverse aziende sanitarie delle regioni e soprattutto garantiscano coerenza tra disposto legislativo e regolamentare e pratica professionale. Sembra doveroso rilevarsi che, come talvolta accade, in mancanza di una disposizione coerente e praticabile, i medici vengono lasciati in una condizione di responsabilità su attività di cui non hanno alcun controllo.

All'uopo si chiede a codesta Direzione di effettuare una ricognizione generale delle problematiche sollevate dalla scrivente Federazione, con particolare riferimento alla mancata emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130 e condurre un'indagine accurata sulle specifiche legislazioni regionali e sulla loro coerenza con il disposto della legge n. 130 del 2001.

Cordiali saluti

Dott.ssa Roberta Chersevani



MF

All. n. 2



REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2016/0404926 del 31/05/2016

0014991-30/05/2016-DGPRE-COD_UO-P

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambientale e sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
PEC: dgprev@postacert.sanita.it

Agli Assessori regionali alla Sanità
Via PEC

Agli Assessori alla Sanità delle
Province autonome
Via PEC

e, p.c. Ministero della Salute
PEC: gab@postacert.sanita.it

Ministero dell'Interno
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
PEC: capo.gabinetto@giustiziacert.it

Classifica: I.4.c.d.3

Oggetto: Applicazione dei principi statali contenuti nell'art. 3, comma 1, legge 30 marzo 2001, n. 130. Circolare.

In riferimento ai principi statali contenuti nell'art. 3 comma 1 della legge indicata in oggetto, si rappresenta che, attesa la particolare puntualità con la quale vengono minuziosamente descritti, essi siano da considerarsi suscettibili di diretta applicazione precettiva e cogente, anche in assenza di una legge regionale che avesse legiferato e disciplinato le materie previste dagli stessi principi statali.

In particolare, si invitano le SS.VV. a dare piena attuazione all'obbligo di cui all'art. 3, comma 1h) "obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere e conservare per un periodo minimo di dieci anni campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia".

IL DIRETTORE GE Firmato digitalmente da
(dott. Raniero G) **Raniero Guerra**

O = Min.Salute
Direz.Gen.Prev.San./8024229C
585
T = D.G.Prev.Sanitaria
C = IT
Data e ora della firma:
30/05/2016 15:58:07